II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativa ad un aiuto nazionale che sarà accordato dal governo francese sotto forma di parziale assunzione a carico dei contributi sociali di taluni produttori di latte

(87/197/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma,

vista la domanda presentata dal governo della Repubblica francese l'11 febbrario 1987,

considerando che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato concernenti gli aiuti nazionali sono stati resi applicabili alla produzione e al commercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 [2];

considerando che un gran numero di piccoli produttori di latte in Francia versa attualmente in una drammatica situazione finanziaria e non può quindi più far fronte agli oneri risultanti dai contributi sociali;

considerando che queste difficoltà finanziarie risultano, innanzi tutto, dalle ridotte dimensioni della loro azienda, il che non consente alla gran maggioranza di questi produttori di proseguire, in condizioni di redditività economica, la produzione lattiera, nel contesto delle misure comunitarie prese dal 1984 per controllare le eccedenze lattiere;

considerando che il mancato pagamento dei contributi sociali crea una situazione difficilmente accettabile per l'assenza di protezione sociale e sanitaria di tali produttori e dei loro familiari;

considerando che il governo francese ha prospettato di assumere a proprio carico, per la campagna 1986/1987, sotto forma di aiuto nazionale, una parte dell'importo medio annuo dei contributi sociali dovuti dai produttori in questione;

considerando che questo aiuto nazionale progettato, secondo le spiegazioni fornite dal governo francese, intende innanzi tutto favorire, a condizioni accettabili sul piano sociale, la riconversione delle aziende lattiere interessate verso altre produzioni;

considerando che il governo francese ha notificato questo progetto di aiuto alla Commissione che l'ha considerato incompatibile con il mercato comune, e in particolare con il regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando, da un lato, che l'aiuto progettato mira a risolvere un problema sociale specifico molto grave e, dall'altro, che la sua attuazione può contribuire, tramite l'abbandono della produzione lattiera da parte dei produttori interessati, al conseguimento dell'obiettivo di stabilizzare il mercato lattiero, perseguito dalle istituzioni comunitarie;

considerando che, di conseguenza, esistono circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto nazionale in questione, compatibile con il mercato comune, in via derogatoria e nella misura e per il periodo strettamente necessari per superare questo problema di mancata protezione sociale.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È considerato compatibile con il mercato comune, per la campagna 1986/1987, l'aiuto nazionale che sarà accordato dal governo francese, sotto forma di partecipazione ai contributi sociali, entro un limite globale di 100 milioni di franchi francesi, ai piccoli produttori di latte che non sono attualmente più in grado di versare tali contributi.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS